Civile Ord. Sez. 5 Num. 26428 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: GRASSO GIANLUCA
Data pubblicazione: 07/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21756/2025 R.G. proposto da:

ALMATRANS S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Defilippi;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1095/2025, depositata il 3 aprile 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 10 settembre 2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA

1. – Almatrans s.r.l. impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano le seguenti comunicazioni delle somme dovute per estinzione dei debiti ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022: - 06890202303394125000, relativa alla dichiarazione di adesione dell’11 aprile 2023 prot. W-

2023041104829531; - 06890202303394149000, relativa alla dichiarazione di adesione del 27 febbraio 2023 prot. W-2023022702590673; - 06890202303394151000, relativa alla dichiarazione di adesione del 27 febbraio 2023 prot. W-2023022702594166; - 06890202303394152000, relativa alla dichiarazione di adesione del 27 febbraio 2023 prot. W-2023022702594418; - 06890202303394153000, relativa alla dichiarazione di adesione del 28 febbraio 2023 prot. W-2023022802666294; - 06890202303394154000, relativa alla dichiarazione di adesione del 28 febbraio 2023 prot. W-2023022802666630; - 06890202303394155000, relativa alla dichiarazione di adesione del 2 marzo 2023 prot. W-2023030202791492; - 06890202303394156000, relativa alla dichiarazione di adesione del 2 marzo 2023 prot. W-2023030202811812; - 06890202303394158000, relativa alla dichiarazione di adesione del 6 marzo 2023 prot. W-2023030602956470; - 06890202303394140000, relativa alla dichiarazione di adesione del 14 febbraio 2023 prot. W-2023021401826644; nonché le seguenti comunicazioni di diniego all'estinzione dei debiti ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022, con le quali l'Agenzia delle entrate - Riscossione comunicava che «*per i carichi relativi all'ambito provinciale di Milano elencati nel "Prospetto di sintesi", che trova nelle pagine successive, non ricorrono i presupposti per l'accesso alla definizione agevolata*»: - 06890202303394131000, relativa alla dichiarazione di adesione del 31 gennaio 2023 prot. W-2023013101675650, - 06890202303394159000, relativa alla dichiarazione di adesione del 7 marzo 2023 prot. W-2023030703035238, - 06890202303394161000, relativa alla dichiarazione di adesione del 7 marzo 2023 prot. W-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2023030703036524. Dette comunicazioni riguardavano iscrizioni a ruolo portate da cartelle e avvisi di addebito emessi dall'Agenzia delle entrate, dalla Regione Lombardia, dalla Corte di giustizia tributaria, dalla Prefettura, dall'INPS e dall'INAIL, notificati alla società ricorrente dall'anno 2011 all'anno 2022. La contribuente deduceva la violazione dei principi costituzionali di capacità contributiva, progressività ed equità, il difetto di notificazione degli atti presupposti, la prescrizione e la decadenza dei crediti, il difetto di motivazione delle comunicazioni impugnate, l'illegittimità del mancato riconoscimento della compensazione e l'illegittimità dell'esclusione dalla definizione agevolata di alcuni carichi affidati successivamente al 30 giugno 2022.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate - Riscossione, la quale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti di natura extratributaria e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 1565/17/2024, depositata l'11 aprile 2024, dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione ai debiti di natura extratributaria e respingeva il ricorso per il resto.

2. – La società contribuente proponeva appello avverso tale decisione.

Si costituiva nel giudizio di gravame l'Agenzia delle entrate - Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 1095/17/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, rigettava l'appello e confermava integralmente la decisione di primo grado.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. – Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate - Riscossione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto.

Successivamente alla comunicazione della proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha depositato istanza di decisione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, chiedendo la prosecuzione del giudizio e insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Almatrans s.r.l. ha prospettato, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., la possibile definizione della lite in relazione alla c.d. rottamazione quinquies; tuttavia il termine ordinario per presentare la domanda di adesione alla procedura nazionale è scaduto il 30 aprile 2026 e non risulta ritualmente presentata alcuna domanda di adesione. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.

L'Avvocatura dello Stato, nella memoria illustrativa, ha evidenziato di avere interloquito con l'Agenzia delle entrate - Riscossione e che, diversamente da quanto genericamente affermato dalla controparte, la società contribuente non risulta avere presentato alcuna dichiarazione di adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione *quinquies* (l. n. 199 del 2025), con conseguente impossibilità di dichiarare l'estinzione del presente giudizio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. – In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione con riferimento alle comunicazioni concernenti le somme dovute per l'estinzione dei debiti ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022, emesse a seguito dell'istanza di definizione agevolata.

In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia (Cass. n. 21254/2023).

La natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude quindi al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (Cass. n. 15941/2025; Cass. n. 1230/2020).

Questa Corte ha precisato che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d.lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «*avviso di liquidazione*» o «*avviso di pagamento*» o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto a un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile (Cass. n. 14373/2010; Cass. n. 8991/2025 ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al rimborso delle accise sulla percentuale di idrocarburi presenti nei reflui industriali, c.d. altobollenti, per non avere la società ricorrente previamente impugnato l'atto - da ritenersi immediatamente lesivo della sua sfera giuridica - con cui l'Amministrazione le aveva imposto di liquidare l'accisa, indicando l'aliquota applicabile).

Si è altresì riconosciuta l'autonoma impugnabilità anche dell'avviso bonario ai sensi dell'art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. (Cass. n. 10667/2025; Cass. n. 15957/2015).

Se spetta al giudice del merito individuare - mediante l'esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi e quali debbano qualificarsi come avvisi di accertamento (Cass. n. 14373/2010; Cass. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8991/2025), nel caso di specie la questione non è stata tuttavia rilevata in sede di merito.

La comunicazione concernente le somme dovute, emessa a seguito dell'istanza di definizione agevolata, non integra, nella specie, un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. È del tutto evidente che la comunicazione scaturisce dall'istanza di definizione avanzata dalla stessa società contribuente e riveste natura meramente informativa riguardo agli importi già iscritti al ruolo, calcolati secondo i parametri previsti dalla normativa applicabile (l. n. 197 del 2022, «rottamazione-quater»). L'art. 1, comma 241, della l. n. 197 del 2022 stabilisce che, entro il 30 settembre 2023, l'Agente della riscossione comunichi l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione. Si tratta, dunque, di una comunicazione vincolata nel suo contenuto dalla fonte primaria e che non fa venire meno l'originaria obbligazione, giacché, per i carichi per i quali la società contribuente non intende effettuare il pagamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l'Agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l'attività di recupero coattivo. Non sussiste, pertanto, alcuna volontà provvedimentale nella comunicazione in oggetto.

D'altronde, l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 espressamente prevede che il ricorso può essere proposto avverso «*h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari*», omettendo ogni riferimento agli altri atti del procedimento, come la comunicazione concernente le somme dovute a seguito dell'istanza del contribuente che non riveste alcuna natura provvedimentale.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Analogamente va richiamata la giurisprudenza relativa alla comunicazione di "*presa in carico*" (Cass. n. 1397/2026), atto di per sé privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, ritenuto impugnabile solo quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, poiché, in tal caso, l'impugnazione dell'atto successivo è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto non conosciuto.

Nell'ipotesi che ci occupa, la società contribuente era perfettamente a conoscenza del contenuto della pretesa, avendo essa stessa avanzato istanza di definizione agevolata.

La rilevata inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la comunicazione delle somme dovute assume carattere preliminare e assorbente rispetto a tutte le questioni prospettate con i motivi di ricorso, il cui esame è invece richiesto in relazione ai dinieghi di definizione, altresì impugnati con il ricorso originario e impugnabili per quanto sopra esposto.

3. – Con il primo motivo di ricorso la società denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 53 e 117 Cost., nonché dell'art. 8 della l. n. 212 del 2000. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la censura concernente l'incompatibilità costituzionale della disciplina della c.d. "*rottamazione-quater*" con il principio di capacità contributiva. Sostiene che il carattere formalmente volontario dell'adesione alla definizione agevolata non escluderebbe l'obbligo del legislatore di conformare la disciplina ai principi di cui all'art. 53 Cost., né consentirebbe di prescindere dalla concreta situazione economica

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del contribuente. Assume che la normativa impugnata, non prevedendo alcun meccanismo di personalizzazione del debito in relazione alla reale capacità economica del soggetto aderente, determinerebbe una disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost. e con il principio di progressività del sistema tributario. Deduce, inoltre, che l'impossibilità di estinguere il debito mediante compensazione con crediti vantati nei confronti dell'Erario si porrebbe in contrasto con l'art. 8 della l. n. 212 del 2000, il quale prevede che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche mediante compensazione. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia offerto una lettura riduttiva e formalistica del carattere volontario dell'adesione alla procedura, senza verificare la conformità della disciplina ai parametri costituzionali evocati.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente si duole, del tutto genericamente, della disciplina concernente la definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022, rappresentando difficoltà, formulate in termini meramente assertivi, nell'adempimento delle richieste di pagamento rateale, senza tuttavia riferire specificamente le censure costituzionali alle comunicazioni di diniego, nei soli limiti in cui il ricorso originario è ammissibile ed è sottoposto al vaglio di questa Corte. Neppure la dedotta violazione dell'art. 8 della l. n. 212 del 2000 è specificamente correlata alle ragioni poste a fondamento dei dinieghi impugnati, né il motivo chiarisce in quale modo il mancato riconoscimento della compensazione abbia inciso sulla loro legittimità. Peraltro, la disciplina prevede condizioni nettamente favorevoli rispetto ai debiti originari. Quanto agli artt. 24 e 117 Cost., il motivo non specifica in quale modo la disciplina della definizione agevolata o i dinieghi impugnati abbiano inciso sul

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diritto di difesa, né individua, con riguardo all'art. 117 Cost., la norma interposta o il parametro sovranazionale asseritamente violato; anche sotto tali profili, pertanto, la censura è inammissibile per difetto di specificità. Ne consegue l'assenza dei prospettati profili di illegittimità costituzionale nel caso di specie, sia sotto il profilo della rilevanza sia riguardo alla non manifesta infondatezza.

4. – Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguatamente motivate le comunicazioni concernenti le somme dovute per la definizione agevolata. Espone che gli atti impugnati non riporterebbero integralmente il dettaglio delle cartelle e degli avvisi richiamati, omettendo l'indicazione della natura dei tributi, della data di iscrizione a ruolo, della data di esecutività del ruolo e della data di trasmissione all'Agente della riscossione. Assume che tali omissioni impedirebbero qualsiasi verifica in ordine alla decadenza e alla prescrizione dei crediti e renderebbero difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Deduce altresì che le comunicazioni non indicherebbero in modo analitico le modalità di calcolo degli interessi, limitandosi all'indicazione di importi complessivi, e che gli atti presupposti richiamati *per relationem* non sarebbero stati allegati.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Le censure concernenti il difetto di motivazione, la mancata allegazione degli atti richiamati *per relationem* e l'omessa indicazione dei dati relativi alle cartelle e agli interessi riguardano esclusivamente le comunicazioni delle somme dovute ai fini della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

definizione agevolata. Poiché l'impugnazione di tali comunicazioni è stata dichiarata inammissibile per difetto di autonoma lesività, le relative questioni restano assorbite. Il motivo non formula, invece, una specifica censura riferita alle ragioni dei dinieghi di definizione agevolata, che costituiscono i soli atti autonomamente impugnabili ancora sottoposti all'esame della Corte.

Peraltro, in materia tributaria, l'esistenza e la congruità della motivazione devono essere valutate alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l'atto si riferisce, sicché, in ipotesi di diniego di condono, è sufficiente l'indicazione del difetto dei requisiti previsti per l'applicazione del beneficio fiscale e il rinvio al prospetto contabile, allegato quale «parte integrante» del provvedimento, in cui sono contenuti gli elementi necessari a comprendere le ragioni della pretesa fiscale (Cass. n. 12251/2017).

5. – Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2937, 2944, 2934 e 2948 c.c., dell'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. La ricorrente contesta la statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le eccezioni concernenti l'omessa notificazione degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti. Deduce che l'adesione alla procedura era finalizzata esclusivamente alla definizione della posizione debitoria complessiva e non implicava alcuna rinuncia alle contestazioni concernenti la legittimità dei crediti iscritti a ruolo. Assume che, in assenza della prova della notificazione di atti interruttivi, i crediti risalenti a oltre cinque anni prima della presentazione delle istanze di definizione avrebbero dovuto essere dichiarati prescritti. Sostiene pertanto che la sentenza impugnata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

abbia attribuito alle istanze di definizione agevolata effetti non previsti dall'ordinamento, precludendo l'esame delle eccezioni di prescrizione e delle censure concernenti l'omessa notificazione degli atti presupposti.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

Il motivo è inammissibile perché non individua specificamente i crediti interessati, gli atti presupposti asseritamente non notificati, le rispettive date di notificazione o di scadenza né il momento di maturazione della prescrizione, limitandosi ad affermare in termini generali che i crediti anteriori di oltre cinque anni alla presentazione delle istanze sarebbero prescritti.

La mera presentazione dell'istanza rende comunque contraddittoria, in difetto di specifiche allegazioni, l'affermazione di non conoscere i debiti che la stessa società contribuente aveva chiesto di definire.

Si tratta, invero, di una condotta contraria proprio agli stessi principi di buona fede e correttezza invocati dalla società contribuente, che è parimenti tenuta a rispettarli nei riguardi dell'amministrazione fiscale. L'art. 10 della l. n. 212 del 2000 stabilisce che i rapporti tra fisco e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Questo obbligo non vale soltanto per l'ente pubblico, ma si estende specularmente al contribuente.

6. – Con il quarto motivo di ricorso si contesta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente espone di avere eccepito sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello la tardività e l'irritualità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate - Riscossione. Deduce che la disposizione richiamata prevederebbe un termine

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

perentorio per la costituzione della parte resistente e che la sua violazione comporterebbe limitazioni all'esercizio delle facoltà processuali della parte tardivamente costituita. Assume che la Corte territoriale, nel ritenere implicitamente superata la tardività della costituzione, abbia consentito l'utilizzazione di difese e produzioni documentali che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili.

6.1. – Il motivo è infondato.

Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (Cass. n. 12672/2025).

Nel caso di specie, la ricorrente non indica quali eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio sarebbero state introdotte tardivamente dall'amministrazione. La tardiva costituzione non precludeva, invece, all'Agenzia delle entrate - Riscossione di negare i fatti costitutivi della pretesa avversaria, contestare l'applicabilità delle norme invocate e produrre documenti; nessuna conseguenza deriva, quindi, ai fini del vaglio delle argomentazioni difensive e della documentazione allegata.

7. – Con il quinto motivo di ricorso la società denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deduce di avere rappresentato nei precedenti gradi di giudizio la circostanza costituita dalla mancanza, nelle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comunicazioni impugnate, di elementi essenziali relativi agli atti presupposti, quali la data di notifica, la data di esecutività del ruolo e il dettaglio del calcolo degli interessi. Assume che la verifica dell'effettivo contenuto delle comunicazioni avrebbe imposto di accertarne il difetto di motivazione e avrebbe potuto condurre all'accoglimento del ricorso. Sostiene che la Corte territoriale non abbia esaminato il contenuto documentale degli atti impugnati e abbia omesso qualsiasi valutazione in ordine alle dedotte carenze informative, così come alle eccezioni di prescrizione e decadenza, limitandosi a richiamare gli effetti derivanti dalla presentazione delle istanze di definizione agevolata.

7.1. – Il motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, si censura l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deve specificamente indicare il «fatto» di cui sopra, da intendersi non come «*questione*» o «*punto*» della sentenza, ma come fatto storico vero e proprio, ovvero fatto principale, ex art. 2697 c.c. (ossia fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche fatto secondario (ossia fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. n. 24913/2026).

Nel caso di specie, la censura non individua un fatto storico, principale o secondario, il cui esame sia stato omesso, ma contesta la valutazione del contenuto documentale degli atti impugnati e ripropone le questioni concernenti il difetto di motivazione, la prescrizione e la decadenza.

Quanto alle comunicazioni delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, tali questioni restano assorbite dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

declaratoria di inammissibilità della loro impugnazione; quanto ai dinieghi di definizione agevolata, il motivo non indica uno specifico fatto storico decisivo trascurato dalla sentenza impugnata.

Peraltro, il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. n. 27551/2024), ipotesi nella specie non ricorrenti, avendo la pronuncia motivato sul rigetto della doglianza riguardante il contenuto della motivazione degli atti impugnati.

8. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo la decisione resa nell'ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi del comma 2 della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, la parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (Cass. n. 27195/2023).

Nel giudizio di cassazione, la conformità della decisione alla proposta di definizione - che, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presupposto per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., della società contribuente che abbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia fondata anche su una ragione aggiuntiva, come nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specie, rispetto a quella posta a fondamento della proposta medesima (Cass., Sez. Un., n. 29708/2025).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a euro 7.700,00, equitativamente determinata, nonché, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.600,00 in favore della Cassa delle ammende.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 10 settembre 2026.

La Presidente

Giulia Iofrida

Corte di Cassazione - copia non ufficiale